



**Corte Costituzionale**  
**Ufficio Stampa**

*Le cosiddette “tasse sul lusso” istituite dalla Regione Sardegna*

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall'art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore; b) dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall'art. 3 della medesima legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore.

La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti: a) l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 5 della legge reg. n. 2 del 2007; b) l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, prevista dall'art. 4 della suddetta legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore. Per quest'ultima imposta, la pronuncia di non fondatezza non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da unità da diporto esercite a fini di lucro né le ipotesi di scalo effettuato da aeromobili che svolgono operazioni di “aviazione generale di affari” (cioè, operazioni di trasporto di persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all'attività di impresa). Con riferimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia CE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell'imposta con le norme del Trattato CE. È la prima volta che la Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE

*dal Palazzo della Consulta, 13 febbraio 2008*